

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Valeria Di Domenico

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Ivan Cevoli

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, lì 15 novembre 2024

CIRCOLARE N.10/2024

-Interventi edilizi e bonus

Con il DPCM 29.10.2024, è stato prorogato dal 31.10.2024 al 30.11.2024 il termine per la presentazione telematica della comunicazione di cui all'art. 3 del DL 39/2024, in relazione al monitoraggio delle spese per interventi superbonus di riduzione del rischio sismico già sostenute nel 2024 o che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.

Soggetti interessati

Alla predetta comunicazione sono tenuti coloro che:

- al 31.12.2023 hanno già presentato la CILA superbonus o la richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, ma non hanno ancora concluso i lavori agevolati;
- hanno presentato i suddetti documenti (CILA superbonus o richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dall'1.1.2024.

Termini di invio

Con il DPCM 29.10.2024, viene differito al 30.11.2024 il termine perentorio di invio al PNCS (Portale nazionale delle classificazioni sismiche) delle comunicazioni relative agli interventi superbonus di riduzione del rischio sismico:

- già avviati entro il 31.12.2023, ma non ancora conclusi a tale data;
- avviati dall'1.1.2024, per i quali il SAL o lo stato finale dei lavori da parte del direttore dei lavori risulti presentato tra l'1.1.2024 e l'1.10.2024.

Modalità di invio

Le comunicazioni per il monitoraggio delle "spese superbonus" vanno trasmesse secondo quanto prescritto dal DPCM 17.9.2024, seguendo le "Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'ENEA" e le "Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS".

-Credito d'imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno

L'art. 8 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL "collegato" alla legge di bilancio 2025), intervenendo sull'art. 1 del DL 113/2024 (c.d. DL "Omnibus"), ha ulteriormente modificato la disciplina del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.

Contrariamente a quanto inizialmente stabilito, viene previsto che nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

periodo agevolato 1.1.2024 - 15.11.2024, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d'imposta maturato.

Qualora il credito d'imposta fruibile risulti pari al limite massimo di cui all'art. 16 co. 1 del DL 124/2023, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è determinato l'ammontare massimo del credito d'imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

-Locazioni brevi e turistiche: Termine acquisizione CIN spostato al 1° gennaio 2025

L'avviso del Ministero del Turismo 22.10.2024 ha differito all'1.1.2025 la data entro la quale adeguarsi alle norme sul Codice Identificativo Nazionale (CIN).

L'avviso, in particolare, ha chiarito che *“è emersa l'opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l'obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma. L'individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all'acquisizione del CIN”*.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:

- la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;
- la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

-Concordato Preventivo Biennale – Chiarimenti

In considerazione della prevista riapertura dei termini per l'adesione al CPB si riportano dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcune FAQ del 17.10.2024, del 25.10.2024 e del 28.10.2024:

- la causa di esclusione legata alle modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di CPB (2024) non opera per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR;
- le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato dalle società o dalle associazioni ex art. 5 del TUIR sono idonee a integrare la causa di esclusione;
- il conferimento dell'azienda di un'impresa individuale a favore di una società provoca la cessazione del CPB;

- per i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, la proposta di CPB contenuta nel rigo LM63 del modello REDDITI PF si riferisce al reddito al lordo dei contributi previdenziali obbligatori;
- il decesso del socio o dell'associato "non dà luogo ad un'ipotesi di cessazione dal CPB";
- l'esclusione dal CPB si verifica se la sentenza di condanna per reati tributari è passata in giudicato;
- per "inizio attività" si intende il momento di apertura della partita IVA, sia per i soggetti ISA, sia per i contribuenti in regime forfetario; tale circostanza, se verificata nel 2023, impedisce l'accesso al CPB;
- il passaggio da srl in trasparenza fiscale a srl in regime ordinario (o viceversa) non costituisce né causa di esclusione, né causa di cessazione;
- ai fini della permanenza nel regime forfetario rilevano i ricavi e compensi effettivamente percepiti, e non quelli che corrisponderebbero al reddito proposto per l'accesso al CPB;
- l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non provoca la cessazione del concordato, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA;
- in caso di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di ISA differenti, la cessazione non si verifica a condizione che l'attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato;
- i contribuenti che non aderiscono al CPB 2024-2025 potranno eventualmente accedere al CPB 2025-2026, in presenza dei requisiti di accesso;
- la trasformazione che *"comporti il passaggio da un tipo di società di capitali a un altro oppure da un tipo di società di persone a un altro"* non determina l'esclusione o la cessazione del concordato preventivo biennale;
- in caso di passaggio nel 2024 dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata non è ammesso ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino; le variazioni in aumento o in diminuzione che possono influire sul reddito concordato sono infatti tassativamente individuate dall'art. 16 del DLgs. 13/2024 e la circostanza in commento non è tra quelle.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
18.11.2024	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi: • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
18.11.2024	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2024; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
18.11.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024): • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
18.11.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2024; • versare l'IVA a debito.

18.11.2024	Versamento IVA trimestrale	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2024; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
18.11.2024	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2024.
18.11.2024	Rata premio INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: • dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024; • con applicazione dei previsti interessi.
25.11.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di ottobre 2024, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di ottobre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
28.11.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono rego-

		larizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.
30.11.2024	Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all'1.1.2024 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate; • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.11.2024	Rivalutazione terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2024, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.11.2024	Presentazione modelli REDDITI PF 2022 integrativi	Gli imprenditori e i professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono presentare i modelli REDDITI PF 2022 integrativi, relativi al periodo d'imposta 2021, per regolarizzare: • le omissioni nella compilazione del quadro RS (righe da RS375 a RS 381)

		riguardanti le informazioni relative all'attività svolta, ai sensi dell'art. 1 co. 73 della suddetta L. 190/2014 (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550); • senza il versamento di sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del DL 132/2023.
02.12.2024	Comunicazione integrativa per credito d'imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 15.11.2024 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023) e che hanno presentato la comunicazione "ordinaria" per l'accesso al beneficio dal 12.6.2024 al 12.7.2024, devono presentare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa: • attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15.11.2024 degli investimenti; possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo agevolato, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d'imposta maturato; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il <i>software</i> "ZES UNICA INTEGRATIVA" disponibile sul relativo sito internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato.
02.12.2024	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;

		il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
02.12.2024	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2024, relativo: - all'IRPEF; - alla cedolare secca sulle locazioni; - all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; - all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; - all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; - all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); - all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); - all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività.
02.12.2024	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2024, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2023, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2024, nei limiti del previsto massimale.
02.12.2024	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2024	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2024: - dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; - dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero; - dell'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività.

		Tali versamenti non possono essere rateizzati.
02.12.2024	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2024	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2024, relativo: • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; • all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero; • all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività. Se si è aderito al concordato preventivo e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.
02.12.2024	Versamento acconti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2024. Se si è aderito al concordato preventivo e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.
02.12.2024	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2024; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

02.12.2024	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2024.
02.12.2024	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2024.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

